



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N°34 del 17 Settembre 2024

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Si rimette in allegato: - decisione numero /0028/CFA-2024-2025 registro procedimenti n.0014/CFA/2024-2025.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 16 Settembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1 a carico di:

- sig. Antonio USSIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975;
- sig. Giuseppe AMATO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975;

per rispondere:

- il sig. **Antonio USSIA**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.3.2024 poco prima della gara Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, davanti al ristorante denominato "Da Pina" in Guardavalle (CZ) posto nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo nel quale di lì a poco si sarebbe disputato l'incontro, colpito con pugni e calci il sig. Moulaye Abass Sokona, calciatore tesserato per la ASD Real Parghelia;

- il sig. **Giuseppe AMATO**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.3.2024 poco prima della gara Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, davanti al ristorante denominato "Da Pina" in Guardavalle (CZ) posto nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo nel quale di lì a poco si sarebbe disputato l'incontro, colpito con pugni e calci il sig. Moulaye Abass Sokona, calciatore tesserato per la ASD Real Parghelia.

Deferimento Procura Federale Prot. 3399/1008 pfi 23 24/PM/vdb **del 6 agosto 2024.**

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale.

Letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1008 pfi 23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'aggressione subita da tesserati per la A.S.D. Real Parghelia presso un ristorante sito nelle vicinanze dell'impianto sportivo prima dell'inizio della gara Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia del 3.3.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, da parte di soggetti non identificati, presumibilmente riconducibili alla società avversaria";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che la società FCD Città di Guardavalle 1975 ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione del Comitato Regionale Calabria del 22.3.2024;
2. referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia del 3.3.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria
3. rapporto e supplemento del Commissario di Campo della gara Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia del 3.3.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria;
4. delibera del Giudice Sportivo Territoriale del 21.3.2024, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 136 del 21.3.2024 del Comitato Regionale Calabria;
5. reclamo della ASD Real Parghelia del 6.3.2024;
6. memoria difensiva della FCD Città di Guardavalle del 18.3.2024;
7. certificato di pronto soccorso del sig. Sangare Ibrahim del 4.3.2024;
8. certificato di pronto soccorso del sig. Sakona Moulaye Abass del 3.3.2024;
9. verbali di sommarie informazioni redatti dai Carabinieri di Guardavalle del 3.3.2024; 10. comunicati delle società Città di Guardavalle, San Costantino Calabro e Comprensorio Vibonese a mezzo social network e n. 6 articoli di stampa;
11. foglio censimento della società Città di Guardavalle 1975 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
12. foglio censimento della società Real Parghelia 1975 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
13. estratto storico di tesseramento del sig. Giuseppe Barbieri, allenatore tesserato per la ASD Real Parghelia;
14. estratto storico di tesseramento del sig. Moulaye Abass Sokona, calciatore tesserato per la ASD Real Parghelia;
15. estratto storico di tesseramento del sig. Ibrahim Sangare, calciatore tesserato per la ASD Real Parghelia;
16. verbale di audizione del sig. Fabio Muzzopappa, presidente della ASD Real Parghelia, in data 17.5.2024;
17. verbale di audizione del sig. Salvatore Fazzari, direttore sportivo tesserato per la ASD Real Parghelia, in data 17.5.2024;
18. verbale di audizione del sig. Giuseppe Barbieri, allenatore tesserato per la ASD Real Parghelia, in data 17.5.2024 con allegate n. 4 fotografie;
19. verbale di audizione del sig. Moulaye Abass Sokona, calciatore tesserato per la ASD Real Parghelia, in data 17.5.2024 con allegata nomina del difensore di fiducia;
20. verbale di audizione del sig. Eugenio Salerno, dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975, in data 31.5.2024;
21. verbale di audizione del sig. Giulio Fiorenza, dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975, in data 31.5.2024;
22. verbale di audizione del sig. Antonio Ussia, dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975, in data 31.5.2024;
23. verbale di audizione del sig. Giuseppe Amato, dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975, in data 31.5.2024.

Ritenuto

che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

In data 3.3.2024, alle ore 15:00, era in programma la gara Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria; prima dell'incontro i tesserati per la Real Parghelia erano attesi presso il ristorante "Da Pina" sito in Guardavalle (CZ), dove la società ospitante aveva organizzato il pranzo per la società ospite.

Quando erano a non più di venti metri dal locale appena citato, tuttavia, alcuni tesserati per la società ASD Real Parghelia tra i quali il calciatore sig. Moulaye Abass Sokona e l'allenatore sig. Giuseppe Barbieri, sono stati raggiunti da alcuni tesserati per la FCD Città di Guardavalle 1975, tra i quali i dirigenti sigg.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato, che hanno aggredito l'atleta appena indicato.

I sigg.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato, in particolare, hanno iniziato a stratonare e percuotere il sig. Moulaye Abass Sokona e lo hanno fatto cadere per terra continuando a colpirlo con calci e pugni, fino a quando i tesserati per la società ASD Real Parghelia non sono riusciti a sottrarlo ai suoi aggressori.

I fatti sopra descritti trovano conferma nella dichiarazione resa dal calciatore sig. Moulaye Abass Sokona il quale, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha riferito testualmente quanto segue: "si

avvicinavano a me 4 persone che non conoscevo, di cui due si avvicinano ancor di più e mentre uno mi strattoneva e urlava, un altro da dietro mi ha colpito con pugni e calci. Sono caduto a terra e mentre ero a terra sempre quei due continuavano a colpirmi. Al che mi sono difeso cercando di divincolarmi e l'intervento dei miei compagni di squadra ha evitato il peggio e messo fine alla lite".

Gli ulteriori riscontri acquisiti agli atti del procedimento, poi, sono concordi nella ricostruzione dei fatti così come appena esposti.

Sul punto, in particolare, l'allenatore tesserato per la ASD Real Parghelia, sig. Giuseppe Barbieri, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale è stato in grado di identificare con certezza i due aggressori, ed in particolare lo stesso ha riferito testualmente quanto segue: "giunti a circa 20 metri dal ristorante, mentre stavamo camminando nella traversina che collega la strada principale con il ristorante, i 4 dirigenti segnalati erano appostati nella stradina di accesso al ristorante e appena ci hanno visto si sono avvicinati al nostro calciatore Sokona Abass e due di loro lo hanno strattonato per il giubbotto e lo hanno anche colpito alle spalle con pugni e calci, essendo il nostro calciatore caduto a terra. Dopo di che, tutti noi, siamo intervenuti a sedare l'aggressione e ci siamo diretti verso il ristorante. [...] I due aggressori erano, e ne sono certo, Antonio Ussia e Giuseppe Amato, Dirigenti del Città di Guardavalle, in quanto entrambi figurano in alcuni post pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della FCD Città di Guardavalle 1975".

Anche coloro che sono sopraggiunti dopo l'aggressione, peraltro, hanno fornito elementi utili a confermare i fatti così come descritti, e in particolare il sig. Fazzari Salvatore, direttore sportivo tesserato per la società Real Parghelia, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha riferito di essere sopraggiunto sul luogo dell'aggressione dopo essere stato avvisato dal sig. Giuseppe Barbieri e di aver visto "il calciatore Sokona visibilmente percosso, con vestiti sporchi e qualche graffio sul collo".

Lo stesso sig. Eugenio Salerno, direttore generale tesserato per la società FCD Città di Guardavalle 1975, pur non avendo assistito personalmente all'aggressione del calciatore sig. Moulaye Abass Sokona da parte dei già citati dirigenti tesserati per sua stessa società, ha comunque confermato quanto segue in sede di propria audizione da parte della Procura Federale: "siamo ritornati indietro e abbiamo visto che i nostri due Dirigenti, Ussia Antonio e Amato Giuseppe, avevano avuto una forte discussione con alcuni giocatori di colore del Real Parghelia, tra i quali Sokona Abass e che a terra vi erano oggetti di proprietà del Sokona tra cui il telefono e il portafoglio".

Tale dichiarazione smentisce evidentemente la ricostruzione dei fatti operata dai sigg.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato i quali, nel corso delle rispettive audizioni da parte della Procura Federale, hanno sostenuto che la colluttazione si sarebbe risolta in una spinta da parte del sig. Giuseppe Amato al sig. Moulaye Abass Sokona, che non avrebbe neanche provocato la caduta per terra di quest'ultimo.

Gli assunti dei due deferiti sono evidentemente in contraddizione rispetto alla ricostruzione dei fatti raccontata dagli altri tesserati auditi, compreso il direttore generale tesserato per la FCD Città di Guardavalle 1975, in quanto non si vede come una semplice spinta possa aver causato la caduta a terra di alcuni "oggetti di proprietà del Sokona tra cui il telefono e il portafoglio"; l'incongruenza rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dagli altri tesserati auditi di entrambe le compagini coinvolte, unitamente alla posizione evidentemente rivolta a difendere una propria posizione personale a fronte di un comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere, dunque, determinano la non credibilità delle dichiarazioni rese dai sigg.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Dellavalle, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERIVA

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. **Antonio Ussia**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975;
- il sig. **Giuseppe Amato**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975;

per rispondere:

- il sig. **Antonio Ussia**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975:

della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.3.2024 poco prima della gara Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, davanti al ristorante denominato "Da Pina" in Guardavalle (CZ) posto nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo nel quale di lì a poco si sarebbe disputato l'incontro, colpito con pugni e calci il sig. Moulaye Abass Sokona, calciatore tesserato per la ASD Real Parghelia;

- il sig. **Giuseppe Amato**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Città di Guardavalle 1975:

della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.3.2024 poco prima della gara Città di Guardavalle 1975 – Real Parghelia valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, davanti al ristorante denominato "Da Pina" in Guardavalle (CZ) posto nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo nel quale di lì a poco si sarebbe disputato l'incontro, colpito con pugni e calci il sig. Moulaye Abass Sokona, calciatore tesserato per la ASD Real Parghelia.

*

In data 28.09.2024, Ussia Antonio e Amato Giuseppe hanno depositato memoria, con la quale hanno negato ogni addebito, contestando la ricostruzione dei fatti della Procura,

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19.09.2024, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi
È comparso anche l'avv. Salvatore Romeo, difensore di Ussia Antonio ed Amato Giuseppe, giusto mandato in atti,

LE RICHIESTE DELLE PARTI

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento e, previa declaratoria di inammissibilità delle memorie depositate dai deferiti per non essere state comunicate alla Procura, ha formulato le seguenti richieste:

- per Ussia Antonio anni uno di inibizione;
- per Amato Giuseppe anni uno di inibizione.

L'avv. Salvatore Romeo, nel richiamare le argomentazioni e le conclusioni della memoria depositata, conclude chiedendo il proscioglimento di Ussia Antonio e Amato Giuseppe da ogni addebito.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Tribunale dispone lo stralcio della memoria depositata dai deferiti, depositata il 13.09.2024, che non è stata comunicata alla Procura.

Nel merito, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In particolare depongono in tale senso le circostanziate dichiarazioni dell'allenatore tesserato per la ASD Real Parghelia, sig. Giuseppe Barbieri, il quale in sede di propria audizione da parte della Procura Federale è stato in grado di identificare con certezza i due aggressori, riferendo testualmente: *"Giunti a circa 20 metri dal ristorante, mentre stavamo camminando nella traversina che collega la strada principale con il ristorante, i 4 dirigenti segnalati erano appostati nella stradina di accesso al ristorante e appena ci hanno visto si sono avvicinati al nostro calciatore Sokona Abass e due di loro lo hanno stratonato per il giubbotto e lo hanno anche colpito alle spalle con pugni e calci, essendo il nostro calciatore caduto a terra. Dopo di che, tutti noi, siamo intervenuti a sedare l'aggressione e ci siamo diretti verso il ristorante. [...] I due aggressori erano, e ne sono certo, Antonio Ussia e Giuseppe Amato, Dirigenti del Città di Guardavalle, in quanto entrambi figurano in alcuni post pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della FCD Città di Guardavalle 1975"*.

Tale versione è corroborata dalle dichiarazioni di coloro che pur non essendo presenti all'aggressione hanno fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Ed invero:

Fazzari Salvatore, direttore sportivo tesserato per la società ASD Real Parghelia, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha riferito di essere sopraggiunto sul luogo dell'aggressione dopo essere stato avvisato dal sig. Giuseppe Barbieri e di aver visto *"il calciatore Sokona visibilmente percosso, con vestiti sporchi e qualche graffio sul collo"*.

Salerno Eugenio, direttore generale tesserato per la società FCD Città di Guardavalle 1975, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato: *"siamo ritornati indietro e abbiamo visto che i nostri due Dirigenti, Ussia Antonio e Amato Giuseppe, avevano avuto una forte discussione con alcuni giocatori di colore del Real Parghelia, tra i quali Sokona Abass e che a terra vi erano oggetti di proprietà del Sokona tra cui il telefono e il portafoglio"*.

Con ciò smentendo la ricostruzione dei fatti operata dai sigg.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato i quali, nel corso delle rispettive audizioni da parte della Procura Federale, hanno sostenuto che la colluttazione si sarebbe risolta in una spinta da parte di Amato Giuseppe al sig. Moulaye Abass Sokona, che non avrebbe neanche provocato la caduta per terra di quest'ultimo.

Nè i fatti sono smentiti dalle dichiarazioni raccolte dalle forze dell'ordine che confermano sostanzialmente l'aggressione subita dal calciatore Moulaye Abass Sokona.

*

In merito alle sanzioni da irrogarsi, le richieste del Sostituto Procuratore Federale appaiono congrue all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a USSIA Antonio l'inibizione di anni UNO;
- ad AMATO Giuseppe l'inibizione di anni UNO.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2 a carico di:

- sig. **Augustin Matias MARROCHI**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- la società ASD POL. MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

per rispondere:

- il sig. **Augustin Matias MARROCHI**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.2.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società **ASD POL. MENDICINO 1969** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Procura Federale 3666/873pfi23-24/PM/fl del 7 agosto 2024.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n.873 pfi 23-24, avente ad oggetto: *“Condotta del calciatore sig. Marrochi Augustin che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969, autorizzato in data 16.2.2024 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione argentina”*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 10.6.2024 ritualmente notificata;

Vista la memoria fatta pervenire dalla società ASD Po. Mendicino 1969 all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

dichiarazione del calciatore sig. Marrochi Augustin Matias datata 15.2.2024, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;

modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Marrochi Augustin Matias datato 15.2.2024 ed inviato dalla società ASD Pol. Mendicino 1969;

approvazione del tesseramento del calciatore sig. Marrochi Augustin Matias del 16.2.2024 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;

comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 16.2.2024, dalla quale emerge che il calciatore sig. Marrochi Augustin Matias è stato tesserato per la società Club At. Empalme, alla medesima affiliata;

revoca del tesseramento del calciatore sig. Marrochi Augustin Matias da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 26.2.2024;

foglio censimento per la stagione sportiva 2023-2024 della società ASD Pol. Mendicino 1969;

certificato di residenza del calciatore sig. Marrochi Augustin Matias;

corrispondenza via e-mail tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

RITENUTO

che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969 del 15.2.2024, il calciatore sig. Marrochi Augustin Matias ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 16.2.2024, con la quale si attesta che il calciatore sig. Marrochi Augustin Matias è stato tesserato per la società Club At. Empalme, alla medesima affiliata.

Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art.42, comma 6, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società

affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti dello stesso e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.

Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società ASD Pol. Mendicino 1969 avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento Procura Federale della F.I.G.C. per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Marrochi Augustin Matias;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Claudio Guerrini, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. **Marrochi Augustin Matias**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- la società **ASD Pol. Mendicino 1969**;

Per rispondere:

il sig. Marrochi Augustin Matias, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Mendicino 1969 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.2.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Mendicino 1969, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società ASD Pol. Mendicino 1969 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marrochi Augustin Matias, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19.9.2024, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi

È comparso anche il legale rappresentante della Società deferita, sig. Alex Gagliardi.

Nessuno è comparso per Marrochi Augustin Matias.

LE RICHIESTE DELLE PARTI

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento e ha formulato le seguenti richieste:

- per **Marrochi Augustin Matias quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza**;
- per la società **ASD Pol. Mendicino 1969 l'ammenda di euro 500,00.**

Il legale rappresentante della Società ha chiesto applicarsi il minimo delle sanzioni previste.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

La stessa Società ha ammesso i fatti oggetto del deferimento, sostenendo, però, che il calciatore non conoscesse la lingua italiana e la Società non abbia avuto il tempo per accertamenti più approfonditi, stante l'imminenza dei termini per il tesseramento.

*

In merito alle sanzioni da irrogarsi, rispetto alle richieste del Sostituto Procuratore Federale, appare equo tenere conto del comportamento collaborativo della Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga :

- a **MARROCHI Augustin Matias tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza**;
- alla società **ASD POL. MENDICINO 1969 euro 300,00 di ammenda.**

SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi